



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| N. <u>173</u> | del | <u>- 4 MAG. 2017</u> | | |
| Oggetto: Federazione Italiana Danza Sportiva: approvazione ai fini sportivi del Regolamento del Settore Arbitrale Federale ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI. | | | | |
| <u>Esecuzione:</u> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <u>Conoscenza:</u> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <u>Consegnata il:</u> | <u>- 8 MAG. 2017</u> | | | |

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Danza Sportiva;

2 Deliberazione n.

173

Riunione del

- 4 MAG. 2017

VISTO il Regolamento Organico della Federazione Italiana Danza Sportiva;

VISTA la nota n. 1302 del 2 maggio 2017 con la quale la Federazione predetta ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento del Settore Arbitrale Federale approvato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 75 del 29 aprile 2017;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI, del Regolamento del Settore Arbitrale Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva approvato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 75 del 29 aprile 2017.

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Antonello de Tullio
Dott. Antonello de Tullio



Allegato n. ¹.....
Deliberazione n. 143.....
Riunione del - 4 MAG. 2017.....

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, - 3 MAG. 2017

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Danza Sportiva:** approvazione ai fini sportivi del Regolamento del Settore Arbitrale Federale ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Danza Sportiva con nota n. 1302 del 2 maggio 2017 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento del Settore Arbitrale Federale approvato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 75 del 29 aprile 2017.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A. .

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



Allegato n. ².....
Deliberazione n. ¹⁴³.....
Riunione del... - 4 MAG. 2017

REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE FEDERALE

Art. 1 – Costituzione, scopi e sede

1. Il Settore Arbitrale Federale (d'ora in poi per brevità SAF) è l'organo della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) costituito da tutti gli Ufficiali di Gara (UdG) regolarmente tesserati ed iscritti nei rispettivi ruoli.
2. Il funzionamento e la gestione del SAF avviene per il tramite di un organo direttivo centrale e di organi periferici, nominati dal Consiglio Federale della FIDS, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il SAF svolge la propria attività in armonia con le normative CONI e con la normativa statutaria e regolamentare della FIDS, attuando gli indirizzi programmatici impartiti dal Consiglio Federale.
4. Il SAF ha la propria sede presso la FIDS.

Art. 2 – Durata delle cariche, decadenza ed incompatibilità

1. Gli organi centrali e periferici del SAF sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica per l'intero quadriennio olimpico; decadono per dimissioni o per revoca da parte del Consiglio Federale o per decadenza dello stesso Consiglio Federale.
2. Le cariche rivestite negli organi del SAF sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica federale, sia elettiva sia di nomina, nonché con l'appartenenza come tesserati ad Associazioni e Società Sportive affiliate alla FIDS o ad enti con essa convenzionati.

Art. 3 – Organi direttivi del SAF

1. Sono Organi del SAF:
 - a) la Commissione Nazionale Arbitrale (CNA), quale Organo direttivo centrale del SAF che si avvale di un Coordinatore;
 - b) i Fiduciari Regionali Arbitrali (FRA), quali Organi periferici.
2. Gli organi direttivi centrali e periferici devono assicurare il corretto svolgimento di tutte le funzioni arbitrali connesse alle manifestazioni di danza sportiva federali.

Art. 4 – La Commissione Nazionale Arbitrale

1. La CNA è l'organo direttivo del SAF, nominato dal Consiglio Federale, ed è composta da tre membri.
2. Tra questi viene eletto dagli stessi componenti la CNA il Coordinatore del Settore Arbitrale (CSA).
3. La Commissione Nazionale Arbitrale svolge i seguenti compiti:
 - a) provvedere al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione ed all'impiego degli UdG Federali, anche al loro aggiornamento e alla loro periodica valutazione, con potestà disciplinare;
 - b) elaborare e proporre al Consiglio Federale i criteri per la formazione, l'inquadramento e l'aggiornamento di tutti gli UdG nei rispettivi ruoli federali;
 - c) curare la designazione degli UdG nelle gare federali e nelle gare promozionali autorizzate, come meglio individuate dal Regolamento dell'Attività Sportiva Federale (RASF), nei termini e secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - d) controllare l'operato degli UdG in tutte le manifestazioni di danza sportiva federali e vigilare sull'applicazione ed interpretazione delle norme del RASF e di tutta la normativa federale relativa alle manifestazioni di danza sportiva approvate dagli organi della FIDS;
 - e) valutare periodicamente l'operato tecnico e comportamentale degli UdG;
 - f) sospendere temporaneamente dall'impiego gli UdG che nello svolgimento delle proprie mansioni incorrano in inadempienze tecniche secondo quanto definito dal presente regolamento.
4. La CNA si riunisce, su convocazione del CSA, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. In caso di

urgenza rappresentata dal CSA, sono valide le riunioni con modalità telefonica, informatica e in teleconferenza, a condizione che il verbale riepilogativo delle decisioni assunte sia sottoscritto da tutti i componenti. Sono altresì valide le delibere proposte dal solo CSA e accettate con espressa sottoscrizione degli altri componenti.

5. Delle riunioni della CNA deve essere redatto apposito verbale. Le riunioni sono valide solo se è presente almeno la metà più uno dei componenti, comprendendo il CSA o chi, in sua vece.

6. La CNA decide a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del CSA.

Art. 5 – Il Coordinatore del Settore Arbitrale (CSA)

1. Il CSA è il responsabile del Settore Arbitrale Federale nei confronti del Consiglio Federale.

2. Il CSA non può svolgere funzioni di Ufficiale di Gara e il periodo di mandato coincide con quello della Commissione Nazionale Arbitrale. Alla scadenza del mandato rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo CSA.

3. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del CSA, le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano della Commissione Nazionale Arbitrale, con funzioni vicarie.

4. Le dimissioni, l'assenza o l'impedimento definitivi del CSA determinano la decadenza dell'intera Commissione Nazionale Arbitrale ma non degli Organi periferici. Il componente più anziano assumerà la reggenza provvisoria del Settore Arbitrale Federale e la manterrà sino alla ricostituzione della CNA

5. Il Coordinatore del Settore Arbitrale:

- a) sovrintende al funzionamento della CNA, provvede alla sua convocazione, ne fissa l'ordine del giorno e vigila affinché le decisioni siano eseguite;
- b) stabilisce i compiti da affidare ai componenti la CNA, dandone comunicazione al Consiglio Federale nella prima riunione utile;
- c) cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Federale e programma l'attività del Settore Arbitrale Federale, presentando al Consiglio Federale il programma delle attività con le relative previsioni di introiti e spese;
- d) presiede e controlla tutta l'organizzazione del SAF e ne risponde nei confronti del Presidente e del Consiglio Federale;
- e) adotta, sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti tecnici e/o organizzativi riferiti al SAF non specificatamente devoluti ad altri organi statutari;
- f) assume, in caso di necessità ed in via d'urgenza, i provvedimenti di competenza esclusiva della CNA, con obbligo di ratifica nella prima riunione utile della CNA.

6. È facoltà del CSA invitare alle riunioni persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

7. Il CSA inoltre:

- a) ha il dovere di vigilanza verso tutti i componenti del SAF;
- b) sottopone al Consiglio Federale proposte di modifica del presente regolamento;
- c) assume, su delibera della CNA, tutti i provvedimenti utili a garantire il corretto funzionamento del SAF e il rispetto del presente regolamento;
- d) deferisce alla CNA gli UdG passibili di provvedimenti disciplinari per le infrazioni commesse nell'espletamento delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento;
- e) propone al Consiglio Federale i nominativi per la nomina dei Fiduciari Regionali;
- f) sottopone al Consiglio Federale i nominativi degli UdG da insignire della qualifica di "Benemerito";
- g) adotta tutti i provvedimenti che non siano in contrasto con lo Statuto Federale, il Regolamento Organico, il RASF ed il presente regolamento, diretti al buon funzionamento del SAF e della CNA e che, comunque, non comportino oneri a carico del bilancio federale oltre alle dotazioni assegnate dal Consiglio Federale.

Art. 6 – I Responsabili di area geografica

Abrogato

Art. 7 – I Fiduciari Regionali Arbitrali (FRA)

1. I Fiduciari Regionali Arbitrali (FRA) sono gli Organi periferici del Settore Arbitrale Federale.
2. Nel numero di uno per ogni regione, i FRA sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del CSA, e restano in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale.
3. I FRA prendono parte alle riunioni del Comitato Regionale, senza poteri di voto, quando siano previsti all'ordine del giorno argomenti riguardanti gli Ufficiali di Gara.
4. I FRA attuano sul territorio le direttive della CNA e provvedono a:
 - a) vigilare sugli UdG della regione di competenza onde assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia tecnico-arbitrale e quelle di carattere etico emanate dalla FIDS, segnalando al CSA le eventuali infrazioni;
 - b) collaborare e assistere la CNA nelle attività di reclutamento, abilitazione e aggiornamento degli UdG, organizzate nella regione di competenza.

Art. 8 – Categorie degli ufficiali di gara e livelli di inquadramento

1. Gli UdG della Federazione Italiana Danza Sportiva si classificano in:
 - a) Direttori di Gara;
 - b) Ispettori di pista;
 - c) Giudici di gara;
 - d) Segretari di Gara;
 - e) Scrutinatori;
 - f) Presentatori;
 - g) Responsabili delle Musiche.
2. L'iscrizione e l'inquadramento in apposito albo presuppone il superamento di uno o più esami di qualifica, secondo i percorsi formativi approvati dal Consiglio Federale su proposta della CNA.
3. I livelli di inquadramento per ciascuna categoria di UdG sono disciplinati da specifiche appendici, aggiornate annualmente dal Consiglio Federale su proposta della CNA, che definiscono le relative modalità di abilitazione e i percorsi formativi.
4. Il mantenimento dell'iscrizione all'albo (abilitazione) nelle stagioni sportive successive a quella di acquisizione della qualifica è soggetto alla frequenza delle attività formative, di aggiornamento e verifica previste annualmente dalla CNA.

Art. 9 – Requisiti

1. Possono essere inquadrati quali UdG i tesserati che abbiano acquisito la rispettiva qualifica all'esito del superamento degli esami previsti e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini di uno stato dell'UE e risiedere sul territorio nazionale in base ad un titolo legittimo;
 - b) aver compiuto il 21° anno di età;
 - c) essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
 - d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - e) non aver riportato, nell'ultimo decennio e salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive

- nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- f) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - g) non ricoprire alcuna carica elettiva federale;
 - h) essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'attività fisica richiesta per il ruolo ricoperto. Quale presupposto per l'inquadramento ed il mantenimento della qualifica di UdG (o per il rinnovo del tesseramento stesso) l'obbligo per i tesserati ultrasessantacinquenni di allegare alla richiesta di tesseramento il modulo AIFA (Attestazione di idoneità fisica-attitudinale), debitamente compilato e sottoscritto dal Medico;
 - i) non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma precedente, i giudici di gara federali:
- a) non ricoprono alcuna carica federale o nell'ambito di affiliati FIDS;
 - b) non rivestono la qualifica di atleta e/o tecnico;
 - c) non hanno come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale o professionale collegata all'attività della FIDS;
 - d) non svolgono attività di insegnamento ad atleti in attività di classe D/C/B/A/M (incluse sottoclassi);
 - e) non operano direttamente o indirettamente nell'organizzazione di gare di danza sportiva;
 - f) non hanno incarichi in organismi che fanno comunque riferimento alla danza sportiva;
 - g) non hanno legami giuridici e parentali fino al 2° grado con atleti e tecnici.

Art. 10 – Decadenza

1. La qualifica di Ufficiale di Gara si perde per:
- a) il venir meno di uno dei requisiti di cui al precedente articolo;
 - b) dimissioni;
 - c) non rinnovo del tesseramento entro i termini previsti dal Consiglio Federale;
 - d) a seguito di provvedimento comminato dagli Organi di Giustizia Federale.

Art. 11 – Principi generali di comportamento degli ufficiali di gara

1. Tutti gli UdG sono tenuti all'osservanza dello Statuto Federale e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Federale, nonché di ogni altra disposizione e direttiva impartite dalla Commissione Nazionale Arbitrale.
2. Gli UdG devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
3. In particolare:
- a) devono astenersi nel modo più assoluto dall'esprimere, in pubblico o in privato, giudizi positivi o negativi nei confronti dell'operato di un collega o di qualunque altro tesserato della Federazione;
 - b) non possono rivolgersi nei confronti di colleghi o di qualunque altro tesserato della Federazione in termini che siano lesivi dell'immagine del corpo arbitrale, del Settore Arbitrale, della Commissione Nazionale Arbitrale, del Coordinatore del Settore Arbitrale, della Federazione e dello sport;
 - c) devono astenersi da qualsiasi dichiarazione o comportamento discriminatorio in riferimento alla razza, al sesso, alla religione, ad opinioni politiche o filosofiche ovvero all'appartenenza a determinati gruppi sportivi degli atleti che sono chiamati a giudicare.
4. Gli UdG non possono invocare a nessun effetto l'ignoranza dei regolamenti federali. Essi

devono essere a conoscenza dello Statuto FIDS, del Regolamento organico, del presente Regolamento del SAF, del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale, del Codice di comportamento sportivo del CONI e di ogni altra normativa presupposta o richiamata che regoli materie pertinenti alle loro funzioni.

5. Gli UdG devono operare con imparzialità e terzietà rispetto agli atleti che sono chiamati a giudicare durante le gare organizzate od autorizzate dalla FIDS.

6. Gli UdG non possono svolgere funzioni tecniche o arbitrali in nessuna manifestazione esterna alla giurisdizione della Federazione Italiana Danza Sportiva senza la specifica autorizzazione del Consiglio Federale per gare nazionali o internazionali oppure del competente Consiglio Regionale in caso di gare territoriali previa comunicazione del nulla osta alla CNA.

7. Gli UdG sono tenuti a prevenire tutte quelle situazioni in cui vengano coinvolti interessi personali, o di tesserati collegati agli stessi Ufficiali, che possano risultare in conflitto con le funzioni della figura di Ufficiale di Gara.

Art. 12 – Sanzioni Tecniche

1. Ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia Federali, gli UdG sono assoggettati a provvedimenti interni al SAF per fatti squisitamente tecnici.

2. Sono sanzioni tecniche interne:

- a) il richiamo tecnico;
- b) il richiamo tecnico con diffida;
- c) la deplorazione;
- d) la sospensione dall'attività per un massimo di giorni 30.

3. I provvedimenti di richiamo tecnico sono comminati per mancanze e/o omissioni di entità lieve, non precedute da altre violazioni di identica fattispecie.

4. I provvedimenti di richiamo tecnico con diffida sono comminati per mancanze e/o omissioni di entità rilevante o, nel caso di mancanze di entità lieve, in presenza di recidiva specifica.

5. I provvedimenti di deplorazione sono comminati in caso di recidiva specifica reiterata, nonché alla prima grave mancanza tecnica, salvo il deferimento agli Organi di Giustizia Federale per provvedimenti di maggiore gravità.

6. I provvedimenti di sospensione dall'attività sono comminati per grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni o per incompetenza o incapacità di giudizio di grave entità.

7. Tutti i provvedimenti qui contemplati vengono adottati dalla CNA su proposta del CSA, anche su segnalazione dei Fiduciari Regionali, sulla base delle risultanze dei rapporti arbitrali e/o dei risultati della gara nel corso della quale si sono verificati gli episodi contestati.

8. I provvedimenti tecnici di competenza della CNA sono comunicati per iscritto all'UdG interessato.

Art. 13 – Rinvio alle appendici

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle appendici approvate dal Consiglio Federale su proposta della CNA.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Con riferimento alla categoria degli UdG "Giudici di Gara", fino alla data del 31.12.2017, la CNA provvederà alla designazione dei giudici-arbitri delle competizioni anche impiegando quali "Giudici di gara" i Tecnici abilitati nella disciplina di gara (cd. giudici straordinari).

2. Il presente Regolamento viene trasmesso al CONI per l'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale.

Appendice:

DIRETTORI DI GARA, SEGRETARI DI GARA, SCRUTINATORI, PRESENTATORI, RESPONSABILI DELLE MUSICHE

Livelli di inquadramento

| Sigla | Denominazione | Competenze |
|-------|---------------------------------|---|
| T | TIROCINANTE | Livello di ingresso alla categoria. Il Tirocinante presta la propria opera in forma gratuita fatto salvo il diritto a rimborsi deliberati dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale disciplina attraverso propria delibera i criteri di svolgimento del tirocinio e le condizioni di ammissione alle prove d'esame per Ufficiali di gara di livello C. Il Tirocinio è avviato con la partecipazione al congresso annuale degli Ufficiali di gara. |
| C | LIVELLO C (già A/ASSISTENTE) | Possono accedere al livello di inquadramento C, gli ufficiali di gara tirocinanti che abbiano superato con successo le prove d'esame previste in sede di congresso annuale. L'Ufficiale di gara di livello C può svolgere le proprie mansioni solamente in qualità di assistente/vice (ovvero in affiancamento ad un ufficiale di gara di livello superiore) in tutte le competizioni autorizzate dalla FIDS ad esclusione di quelle federali (Campionati e Coppe). La permanenza minima nel ruolo è di un anno prima di poter essere ammesso alle verifiche congressuali per poter diventare Ufficiale di gara di livello B. |
| B | LIVELLO B (già O/OPEN) | Possono accedere al livello di inquadramento B, gli ufficiali di gara di livello C che abbiano superato con successo le prove di esame previste in sede di congresso annuale. L'ufficiale di gara di livello B può svolgere le proprie mansioni in tutte le competizioni autorizzate dalla FIDS ad esclusione di quelle federali (Campionati e Coppe) o da vice in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF ed autorizzate dalla FIDS. La permanenza minima nel livello di inquadramento B è di un anno prima di poter essere ammesso all'esame per poter diventare Ufficiale di gara di livello A. |
| A | LIVELLO A (già C/CAMPIONATO) | Possono accedere al livello di inquadramento A, gli ufficiali di gara di livello B che abbiano superato con successo le prove di esame previste in sede di congresso annuale. L'ufficiale di gara di livello A può svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF ed autorizzate dalla FIDS. La permanenza minima nel ruolo è di due anni prima di poter essere ammesso alle verifiche per poter diventare Ufficiale di Gara di livello I. |
| I | LIVELLO I (INTERNAZIONALE) | Possono accedere al livello di inquadramento I, gli ufficiali di gara di livello A che abbiano partecipato alle attività congressuali organizzate dalle Federazioni Internazionali cui aderisce la FIDS e abbiano superato con successo le prove d'esame ivi previste. Laddove le Federazioni Internazionali non abbiano previsto appositi esami e/o abilitazioni internazionali per una specifica qualifica di Ufficiale di gara, la CNA può riconoscere l'inquadramento nel livello I agli Ufficiali di gara di livello A di comprovata esperienza e capacità che dimostrino, inoltre, di conoscere la lingua inglese. |

Il Consiglio Federale può, in casi particolari, documentati e meritevoli di considerazione, su proposta della CNA, ridurre il tempo di permanenza in un livello per l'accesso a quelli successivi.

Modalità di abilitazione e percorsi formativi

L'abilitazione nell'inquadramento nel livello di interesse è subordinata al superamento di una o più prove d'esame, definite annualmente dalla CNA in fase di indizione del Congresso annuale, sugli argomenti:

- conoscenza dei regolamenti federali vigenti;
- conoscenza delle regole skating (per Direttori di Gara, Segretari di Gara e Scrutinatori);
- capacità/abilità nella redazione di un programma di gara e del relativo cronologico (per Direttori di Gara);
- conoscenza del software federale di scrutinio dei giudizi di gara (per Direttori di Gara, Segretari di Gara e Scrutinatori);
- ogni altro contenuto tecnico/normativo necessario all'espletamento dell'incarico.

Il mantenimento dell'abilitazione, in ciascuna stagione sportiva, è subordinato alla partecipazione al Congresso Annuale degli Ufficiali di gara.



Appendice:

GIUDICI DI GARA, ISPETTORI DI PISTA

| Sigla | Denominazione | Competenze |
|-------|------------------------------|--|
| F | FEDERALE | Giudici di gara che non svolgono attività di insegnamento (cd. non tecnici). |
| S | TECNICO già straordinario | Giudici di gara che svolgono anche attività di insegnamento (cd. tecnici). |

Livelli di inquadramento Giudici di gara con riferimento ad ogni disciplina di gara

| Sigla | Denominazione | Competenze |
|-------|---------------------------------|---|
| C | LIVELLO C (già R/REGIONALE) | <p>Possono accedere al livello di inquadramento C, coloro che sono in possesso della qualifica tecnica di "Maestro Federale Nazionale" e abbiano frequentato il corso di formazione e/o le prove d'esame organizzato dalla CNA.</p> <p>I Giudici di gara di livello C possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF, limitatamente alle gare delle classi C, D e relative sottoclassi. La permanenza minima nel ruolo è di un anno prima di poter essere ammessi all'esame per poter diventare Giudici di gara di livello B.</p> <p>Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e di verifica definite dalla CNA.</p> |
| B | LIVELLO B (già O/OPEN) | <p>Possono accedere al livello di inquadramento B, i giudici di gara di livello C che abbiano superato con successo le prove di esame previste dalla CNA.</p> <p>I Giudici di gara di livello B possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF, limitatamente alle gare delle classi B, C, D e relative sottoclassi.</p> <p>La permanenza minima nel livello di inquadramento B è di un anno prima di poter essere ammessi all'esame per poter diventare Giudici di gara di livello A.</p> <p>Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e di verifica definite dalla CNA.</p> |
| A | LIVELLO A (già C/CAMPIONATO) | <p>Possono accedere al livello di inquadramento A, i giudici di gara di livello B che abbiano superato le prove di esame previste dalla CNA.</p> <p>I Giudici di gara di livello A possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF limitatamente alle gare delle classi M, A (esclusa AS o gare a classi unificate), B, C, D e relative sottoclassi.</p> <p>La permanenza minima nel livello di inquadramento A è di due anni prima di poter essere ammessi all'esame per poter diventare Giudici di gara di livello I.</p> <p>Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e di verifica definite dalla CNA.</p> <p><i>Per le discipline previste dal Consiglio Federale, la CNA può prevedere l'accesso al sostenimento dell'esame da giudice di gara di livello A, dopo la frequenza di attività formative e di aggiornamento, anche a coloro che sono in possesso della sola qualifica tecnica di "Maestro Federale Nazionale" ma senza i limiti di permanenza nei livelli C e B sopradetti.</i></p> |
| I | LIVELLO I (INTERNAZIONALE) | <p>Possono accedere al livello di inquadramento I: i giudici di gara di livello A ed i tecnici con la qualifica di <i>Maestro Federale Nazionale</i> che possano vantare, nella propria carriera agonistica, almeno uno dei seguenti risultati sportivi: finalista al Campionato del Mondo cat. Adulti, finalista al Campionato Europeo cat. Adulti, finalista al Campionato Italiano di classe Internazionale o classe Master cat. Adulti (i riferimenti relative alle categorie, classi e alle tipologie di tesserato devono essere ricondotti alle disposizioni regolamentari/sportive in essere all'atto di conseguimento del titolo).</p> <p>I Giudici di gara di livello I possono svolgere le proprie mansioni in tutte le competizioni nazionali senza limitazione di classe.</p> <p>Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e di verifica definite dalla CNA.</p> |

Livelli di inquadramento Ispettori di pista

| Sigla | Denominazione | Competenze |
|-------|---------------|---|
| U | LIVELLO U | <p>Possono accedere al livello di inquadramento U (Unico), coloro che sono in possesso della qualifica tecnica di "Maestro Federale Nazionale" e abbiano frequentato il corso di formazione per Ispettore di pista organizzato dalla CNA, e superato la relativa prova di esame o essere stato formatore del corso di formazione.</p> <p>Gli ispettori di pista possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni federali previste dal RASF, su designazione del SAF, limitatamente alle gare delle classi in</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | cui sono previste limitazioni ai programmi di gara. Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e di verifica definite della CNA. |
|--|--|---|

Modalità di abilitazione e percorsi formativi

Tutti i giudici di gara/ispettori di pista sono tenuti al rispetto delle disposizioni regolamentari CONI e FIDS, con obbligo di compilazione del modulo etico-deontologico per la dichiarazione di incompatibilità parentali e sportive, garantendo terzietà e imparzialità nel giudizio, nella consapevolezza che le violazioni alle prescrizioni comportano sanzioni tecniche da parte della CNA, oltre all'assoggettabilità ai procedimenti e alle decisioni di competenza degli Organi di Giustizia Federale.

